



diritto & religioni

Semestrale
Anno VII - n. 1-2012
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

13



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno VII - n. 1-2012
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, F. Di Donato, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali
Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, F. Facchini
A. Bettetini, G. Lo Castro
P. Colella, A. Vincenzo
M. Jasonni, L. Musselli
G.J. Kaczyński
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

Giurisprudenza e legislazione costituzionale
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefani
L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro
F. Balsamo
S. Testa Bappenheim
F. Falanga
A. Guarino

Parte III

SETTORI

Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fucillo - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Iván Ibán - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura

La revisione del concordato a 50 anni dai Patti lateranensi¹

GAETANO CATALANO

Ringrazio anzitutto tutti Voi per questa cordiale accoglienza che mi ha permesso di rivedere dei vecchi amici della mia giovinezza.

Il tema di questa sera è della massima attualità perché tra qualche giorno i Patti lateranensi celebreranno le loro nozze d'oro: 50 anni. Un tempo abbastanza lungo viste le tradizioni del nostro sistema di diritto ecclesiastico, perché la legge delle guarentigie che regolò i rapporti tra Stato e Chiesa in Italia dopo la breccia di Porta Pia, non riuscì a superare il cinquantennio di vita in quanto intervennero nel 1929 i Patti lateranensi.

Il problema della revisione è limitato però ad un aspetto soltanto dei Patti, cioè all'aspetto concordatario in quanto, com'è risaputo, i Patti lateranensi si compongono di due documenti principali: il Concordato col quale fu dato un nuovo regolamento ai rapporti tra Stato e Chiesa ed al regime giuridico delle istituzioni ecclesiastiche e il Trattato che, anche se ha in alcune sue clausole delle infiltrazioni concordatarie, come si dice, è un vero e proprio trattato di pace. C'era stata la *debellatio* dello Stato Pontificio, il Vaticano non aveva accettato la sconfitta, non aveva riconosciuto il Regno d'Italia e c'era questo stato di guerra tra due potenze; il Trattato, infatti, chiude irrevocabilmente la cosiddetta questione romana.

Proprio in sede di ratifica di questi accordi, si accennò, da parte del Guardasigilli dell'epoca, al fatto che di questi due accordi ce n'era uno, il Concordato, che nel tempo avrebbe anche potuto subire delle modifiche adattandosi all'evoluzione dei tempi ed alle mutate circostanze. Questa tesi fu allora rigettata dalla Santa Sede che prese posizione ufficiale sostenendo che i due documenti erano collegati strettamente l'uno all'altro, erano inscindibili.

¹ Il testo di questa conferenza, tenutasi presso il Rotary Club di Milazzo il 9 febbraio 1979, è stato ritrovato tra le carte del Prof. Gaetano Catalano e cortesemente affidatomi dai suoi familiari che ringrazio. Ho pensato di pubblicarlo per la lucidità ed attualità di alcune critiche a quello che sarà il testo del Nuovo Accordo (Mario Tedeschi).

Tesi che i fatti hanno dimostrato essere erronea in quanto, per sua natura, l'accordo concordatario non può essere eterno. Viceversa, il Trattato di pace, che conclude una guerra e quindi riguarda fatti passati, naturalmente chiude la sua esistenza nel momento stesso in cui viene eseguito. Il Concordato è invece un patto che si attua nel tempo e quindi è soggetto a tutte le variazioni ed a tutte le oscillazioni dei contratti periodici.

Il problema della revisione del Concordato direi è sorto al momento di approvare la Carta costituzionale della nuova Repubblica. Perché stranamente in quella occasione la Santa Sede chiese che la nuova Repubblica rinnovasse, usiamo un termine volgare, la "vecchia firma" che era stata apposta ai Patti Lateranensi: cioè che nella Costituzione della Repubblica si parlasse di quei Patti. Il che costituisce una stranezza dal punto di vista giuridico perché nelle costituzioni, in genere, non si allude ad un trattato o ad un patto vigente. Comunque si arrivò allora, dopo molte polemiche, dopo molti contrasti, all'anticipo di quello che poi sarà chiamato il "compromesso storico", perché la confluenza del voto democristiano e comunista determinò la sconfitta della tesi laicista e diede ai Patti lateranensi il crisma del riconoscimento democratico e repubblicano.

Nel corso di quella discussione si disse che in qualche punto il Concordato avrebbe dovuto essere rivisto. Ma non se ne fece niente.

Passarono alcuni decenni e infine, il 4.10.1967, venne sollevata la questione in seno al Parlamento italiano. Fu posta in discussione una mozione presentata dall'on. Lelio Basso che, per la verità, aveva presentato due anni prima. Al documento Basso si contrapposero altri documenti: la mozione dell'on. le Tripodi del M.S.I., quella di Malagodi del P.L.I. e, infine, il punto di vista della D.C. e degli altri partiti allora associati al Governo, che fu espresso con una mozione recante le firme di Zaccagnini, Ferri, La Malfa.

Si trattava però di tesi differenti. I liberali, ancorati al vecchio presupposto della separazione tra Stato e Chiesa, ancorati cioè a nostalgie ottocentesche, chiedevano l'abrogazione del regime concordatario. La destra nazionale contestava addirittura la necessità di una revisione del Concordato che potesse avere un carattere largo. I democristiani ed i loro associati parlavano, invece, di adeguamento del Concordato all'evoluzione dei tempi senza in sostanza determinare ciò che si intendeva dire.

La mozione della maggioranza fu allora approvata con 394 voti contro 204.

Passò un anno prima che il Governo procedesse alla nomina di una commissione di studio. Apro una parentesi: come voi sapete, quando in Italia non si vuole risolvere un problema, lo si affida ad una Commissione di studio che, possibilmente, nomina delle sottocommissioni e così, di studio in studio, il problema viene insabbiato.

Si arriva così al 1969, quindi quasi 4 anni dopo la mozione Basso, perché si insedi questa Commissione. Nel luglio dello stesso anno, la Commissione presenta la sua relazione e quindi comincia quella che posso chiamare la storia kafkiana della revisione del Concordato. Perché, in un regime democratico, cosa ci si sarebbe aspettato? Che i risultati di questa Commissione di studio fossero stati resi pubblici in modo che anche gli esperti e i tecnici della materia, i 24-30 professori di diritto ecclesiastico che lo Stato stipendia proprio per questo motivo, avessero potuto esprimere un loro parere su un problema che in massima parte era tecnico. Nulla di tutto ciò perché le proposte redatte dalla Commissione vennero gelosamente custodite nelle casseforti governative. Alcuni parlamentari, di ogni estrazione politica, chiesero giustamente di essere informati sui risultati di questa Commissione di studio, ma non se ne fece nulla.

Si arrivò così ad un secondo dibattito alla Camera dei deputati, nell'aprile 1971. Ma dovevano passare altri tre anni perché, nel luglio 1974, il Governo si decidesse a dare qualche notizia. La Camera, in questa occasione, approvò una risoluzione "Piccoli-Natta-Preti", come vedete ci avviciniamo un po' alla fase del compromesso storico perché oltre al nome di un democristiano c'è firmatario un socialdemocratico e un comunista, Natta. Con tale risoluzione si invitava il Governo a proseguire le trattative revisionistiche con la Santa Sede; il che era del tutto improprio, perché sino a quel momento nessuna trattativa era stata aperta con la Santa Sede ma soltanto il Governo aveva affidato a dei propri esperti uno studio sul Concordato. Questi esperti avrebbero dovuto infatti indicare in quali punti il Concordato andava rivisto; dopo di che si sarebbe dovuto interpellare l'altra parte, il Vaticano, per far presente quali erano i *desiderata*, le richieste del Governo italiano.

Nonostante questo silenzio, gli operatori del diritto cercarono di dare il loro contributo; con convegni, incontri di studio, seminari, pubblici dibattiti. Ma il tutto basato su supposizioni, sul sentito dire, perché il materiale non era stato portato a conoscenza.

Arriviamo così ai primi del 1976 e il muro del silenzio viene improvvisamente rotto dal senatore Spadolini, il quale, approfittando del fatto di essere stato ministro, aveva messo le mani su questi atti segreti, segretissimi, della Commissione di studio, e, senza udire nessuno, aveva stampato un libro, pubblicandolo. Logicamente sulla correttezza di questo operato ci sono da fare molti appunti perché il ministro aveva appreso queste notizie in funzione della sua carica e quindi non avrebbe potuto stamparle in un libro. Non solo: erano notizie, queste, delicate in quanto, nell'imminenza di una trattativa diplomatica, non era opportuno far conoscere, anche alla controparte, qual era stato il tono di queste discussioni.

Fu pubblicata anche una prima bozza di revisione: la bozza preparata dalla Commissione Gonella. E vi prego di tener conto del nome, perché Gonella era stato per molti anni il redattore di una rubrica fissa dell'Osservatore Romano. Ora un vecchio Sovrano del Meridione, Ferdinando II di Borbone, il giorno che gli proponevano di mandare a Roma, per una certa trattativa con la Santa Sede, un nobile napoletano, disse che non gli sembrava opportuno mandare quel tizio perché "a trattar col Papa, non si mandano i sacrestani". Come, infatti, possono essere difesi gli interessi dello Stato italiano da chi è stato per tanti anni al servizio dell'organo ufficiale della Santa Sede? E in effetti, quando si conobbe da parte di tutti i tecnici questa prima bozza di revisione del Concordato, la bozza Gonella, successe un vespaio perché si vide subito che questa revisione era insufficiente e inadeguata, da ogni punto di vista la si fosse considerata.

Le osservazioni, specie quelle effettuate dalla dottrina universitaria, non potevano essere ignorate. Il progetto elaborato dalla Commissione venne così accantonato e fu redatto un nuovo testo preparato da tre componenti della vecchia commissione di studio (Gonella, Jemolo, Ago) e, stavolta, da tre esperti di nomina vaticana. Quindi già possiamo considerare, siamo nel 1977, che in questa data si iniziano le vere e proprie trattative, perché non è solo una Commissione di studio italiana, ma intervengono in questi lavori anche tre esperti di nomina ecclesiastica. E finalmente questi esperti ci comunicano, nel giugno 1978, che esiste un testo nuovo che riduce il vecchio concordato a soli 14 articoli.

A correggere la nuova bozza vi provvedevano i vertici dei cinque partiti, non mai i tecnici della materia, e da questa correzione veniva fuori una terza bozza. A questo punto possiamo dire che tutto quello che è stato fatto, che è stato detto dalla dottrina, i Convegni di studio, gli incontri, le riunioni, i libri stampati, sono stati perfettamente inutili perché l'ultimo testo, l'ultima bozza, quella che si chiama la "terza bozza", anzitutto il Governo non l'ha mai ufficialmente comunicata a chicchessia tranne che al Senato al momento di dare il voto, ma poi è una bozza che differisce totalmente dai risultati conseguiti dalla prima Commissione di studio e dal secondo incontro tra i tecnici delle due parti.

E qui, proprio per confermare quelli che io chiamo gli aspetti kafkiani di questa vicenda, avviene che in Italia nessun giornale, né *il Corriere della sera*, né *il Tempo*, né *la Stampa*, né *il Resto del Carlino*, nessun giornale, pubblica questi 14 articoli che, in sostanza, rappresentano l'unico dato certo su cui si possa basare un discorso: è solo un giornale di partito che pubblica questo testo.

A questo punto concludo questo breve *excursus* sulla storia della revisione

per dare un giudizio di merito sul risultato finale, cioè su questi 14 articoli che sembrano essere quelli su cui si sta impiantando la discussione finale, e sul merito della questione revisione.

Innanzitutto: i Patti lateranensi, e più precisamente il Concordato, debbono o no essere revisionati? Cioè: v'è un'esigenza effettiva di revisione?

E qui dobbiamo essere subito chiari. Molti hanno parlato di revisione non già per affermare la necessità di correggere talune istituzioni del Concordato, superato dal mutar dei tempi, ma hanno parlato di revisione mentre intendevano in sostanza puntare sull'affermazione di concezioni laiciste e quindi praticamente puntavano all'abrogazione del concordato. Dicevano revisione, ma pensavano abrogazione! Dall'altra parte si diceva si alla revisione, ma con riserva mentale, in quanto non si voleva una vera revisione ma praticamente qualche cosa che lasciasse le cose così come erano.

Si è molto parlato, esaltando proprio il risultato di questo nuovo testo – perché si tratta di un vero e proprio nuovo testo –, della vittoria, dell'affermazione che ha avuto il principio laicista: il Concordato sarebbe stato un cedimento fatto dallo Stato nei confronti della Chiesa, cedimento che reca il sigillo del regime fascista, che si spiega con l'incontro di potere tra fascismo e Chiesa. Oggi, con la nuova bozza, si cancella il tutto perché si fa un passo avanti. Ma, in effetti, passi avanti non solo non se ne fanno ma, cosa strana, questa nuova bozza fa compiere alla nostra disciplina un passo indietro. Perché? Dove il Concordato mostrava le sue rughe, dove il Concordato era superato? In alcune sue norme, per esempio nell'art. 5. Un sacerdote apostata o irretito da censura, se ricopriva un pubblico ufficio, in base all'art. 5 del Concordato, poteva essere, su richiesta della Santa Sede, allontanato dal suo pubblico ufficio; il che è chiaramente lesivo di quel principio di uguaglianza giuridica fissato dall'art. 3 della nuova Costituzione. È, infatti principio fondamentale, nel quadro della libertà religiosa, che il mutamento di religione non può comportare una discriminazione del cittadino che, servendosi e utilizzando questo diritto di libertà religiosa, abbia mutato le sue idee. Quindi se un sacerdote, non come sacerdote ma come cittadino, ha vinto un pubblico concorso, non si vede perché lo si debba privare di quel posto che legittimamente ha conquistato solo perché è stato irretito da censura.

E qui è sorto un caso, proprio in provincia di Messina, perché un sacerdote ha buttato la tonica alle ortiche, si è messo in politica ed è stato eletto Sindaco di Ucria. È sorto il problema se potesse o non potesse fare il Sindaco. Naturalmente ci si è scordati di quello che diceva il Concordato, cioè che occorre la richiesta della Santa Sede perché il sacerdote potesse essere allontanato dal pubblico ufficio, e la Commissione di controllo provvede allora ad annullare questa nomina. Ci fu un ricorso alla Corte Costituzionale. Ma,

sapete cosa dice un vecchio proverbio? “*parum de Deo, nihil de principe*”: in Italia è meglio essere prudenti perché anche se si è laicisti, si ha sempre qualche parente, qualche cugino, da sistemare e allora è bene sempre non pigliarsela con i potenti. La Corte Costituzionale non pronunciò nessuna decisione uscendosene per il rotto della cuffia e cioè che la questione era stata irritualmente proposta perché proposta da un Consiglio Amministrativo che, quando avanzò l’eccezione di incostituzionalità, sedeva non in sede giurisdizionale ma in sede amministrativa. Insomma, tutto un guazzabuglio di giustificazioni per eludere la questione.

D’altra parte, questo art. 5 non è un articolo importante del Concordato, tanto è vero che i casi di sacerdoti apostati o irretiti da censure allontanati dall’ufficio sono stati, in tutto l’arco possiamo ormai dire di 50 anni, pochissimi: si possono contare sulle dita di una mano.

Altre norme erano quelle per esempio che riguardavano la possibilità, da parte del Pontefice, di conferire titoli nobiliari. Ma non c’è bisogno di possedere un grande acume giuridico per concludere che questa norma era venuta meno di per sé stessa in quanto, visto che la Repubblica non riconosce più nessuna nobiltà, che stiamo a discutere sul valore giuridico dei titoli pontifici? Hanno un valore giuridico pari a zero perché, posto che non esistono titoli di nobiltà riconoscibili dallo Stato italiano, è logico che venga a cadere tutta questa questione.

E così quando si parla di cappelle palatine: certo la cappella palatina è un’istituzione legata all’esistenza di una dinastia, di una monarchia; non essendoci più la monarchia, sono anacronistiche queste norme, ma io dico che non si scomoda nemmeno una Commissione di studio per stabilire se queste norme sono cadute, questo doveva esser fatto dall’interprete, dall’operatore del diritto, dal Giudice Costituzionale, nel momento stesso in cui si applicava la vecchia norma concordataria alla luce dei nuovi principi della Costituzione.

Ma come ho anticipato prima, qui, c’erano delle riserve mentali. Si voleva, cioè arrivare all’abrogazione del Concordato per l’affermazione dei cosiddetti principi di laicità dello Stato. Vediamo quali sono i risultati: i risultati sono in qualche punto addirittura stupefacenti!

Si strombazzava, per esempio, come una grossa vittoria dello Stato repubblicano – ne ha parlato Andreotti apertamente e più volte nel suo discorso – il fatto che nell’art. 1 del nuovo testo non si parla più di religione di Stato, quasi che la Repubblica italiana abbia finalmente avuto modo di togliersi di dosso questa macchia, la macchia di essere, cioè, uno Stato confessionale. Ma andiamo al concreto; il diritto è una scienza pratica, non è una scienza teorica! Cosa dicevano l’art. 1 del Concordato e l’art. 1 del Trattato? L’art. 1 del Concordato rinviava all’art. 1 del Trattato, l’art. 1 del Trattato diceva che l’Italia, richiaman-

do il principio dell'art. 1 dello Statuto del Regno, ribadiva essere la religione cattolica apostolica romana la religione di Stato. Evidentemente, questo rinvio in tanto valeva in quanto lo Statuto Carlo-Albertino era, nel 1929, la Carta Costituzionale dello Stato italiano; ma, caduto lo Statuto Carlo-Albertino, caduta la monarchia, è chiaro che questa dizione è venuta a perdere ogni ragion d'essere, quindi non c'è più da discutere se oggi o se ieri in Italia esisteva una religione di Stato, perché la religione di Stato non era un prodotto concordatario ma era un prodotto della Carta Costituzionale; modificata la Carta Costituzionale, posto che la nuova Repubblica non ha mai parlato di religione di Stato, anche questo ostacolo è caduto. E, quindi, dov'è la vittoria?

Però si può dire: è bene che ci sia un riconoscimento anche dalla controparte. E come lo avevano fatto questo riconoscimento? Dicevano: la Santa Sede prende atto che il principio della religione di Stato non è più applicabile. Ma un potere sovrano, un potere di Stato, può consentire che sia una controparte a stabilire quella che deve essere la fisionomia del proprio diritto pubblico? Questa è la vittoria? Direi piuttosto sconfitta: e, infatti, poi, questo riconoscimento sono stati costretti a mutarlo.

Ma andiamo al concreto. Quali erano i punti dolenti del Concordato del 1929? Cioè: Mussolini dov'è che aveva ceduto nell'effettuare il Concordato con la Chiesa? I mutamenti più grossi furono il riconoscimento degli effetti civili al matrimonio canonico e la nuova disciplina per gli enti ecclesiastici. Enti ecclesiastici che erano stati soppressi nell'età risorgimentale, con il Concordato del 1929 potevano essere riconosciuti. Il matrimonio canonico, che prima non aveva nessun effetto, conseguiva non solo gli effetti civili, ma in più lo Stato italiano delegava alla Chiesa di conoscere su tutte le cause matrimoniali.

Vediamo ora quali sono le innovazioni che sono state proposte in sede di relazione.

Del problema degli enti ecclesiastici, problema gravissimo perché comporta una serie di privilegi fiscali, l'ultima bozza non ne parla. Cioè quello che è oggi il problema più spinoso perché la legislazione dovrebbe essere modificata proprio in questa materia, su questo punto, nulla! Si prevede soltanto che si costituirà una Commissione (vale quello che ho detto poco fa) che entro un anno dovrà far presente quali siano le modifiche da apportare. E allora vale la pena di fare una revisione quando il punto centrale viene rimandato di un anno? Fra un anno vedremo se sarà superato l'ostacolo degli enti ecclesiastici e ne riparleremo.

Matrimonio: la disciplina resta sostanzialmente quella del 1929, ma c'è di più: che le norme regolamentari, cioè le norme che dettagliavano come dovesse funzionare questo collegamento tra diritto italiano e diritto canonico, vengono a far parte della nuova bozza. Cioè, mentre lo Stato prima aveva enunciato il

principio del riconoscimento degli effetti civili, del riconoscimento della riserva matrimoniale, ma si era poi riservato di regolare in concreto questo problema, adesso lo Stato si trova costretto a non poter fare nessuna modifica, neppure in sede regolamentare, perché tutta questa materia è entrata a far parte del patto bilaterale. Cinquanta anni di critica effettuata dalla dottrina ad alcune imperfezioni tecniche della legge matrimoniale hanno dunque prodotto questo risultato: che quelle norme tecnicamente imperfette della legge matrimoniale ora vengono innalzate al rango di norme pattizie cioè a un rango superiore. Perché per modificare una legge dello Stato basta una nuova delibera del Parlamento; per eliminare una stortura di un regolamento basta un provvedimento emanato nelle forme richieste per i regolamenti; per modificare, invece, il contenuto di un patto ci vuole un incontro di revisione. Ed allora, qual è il grande successo? Che non si parla più di assistenza spirituale per le forze armate? Ma, signori miei, anche i Paesi separatisti, tipo la Francia, hanno i cappellani militari, però nessun Paese, di nessun coloritura politica, ha mai rinunciato alla nomina dell'Ordinario militare, cioè del cappellano d'armi se preferite un'immagine volgare, perché è logico che lo Stato, pagando un suo funzionario e affidandogli un incarico delicato nelle forze armate, debba avere anche un diritto: quello di sceglierlo. Noi abbiamo rinunciato persino a questo diritto di scelta.

Ma c'è di più. In omaggio a criteri laicisti, si rinuncia non solo al giuramento dei Vescovi, il che è perfettamente inutile perché i giuramenti spesso non valgono niente, ma si rinuncia persino alla prassi del previo gradimento. Cioè, in tutti i Paesi del mondo, quando si deve nominare un Vescovo, con vari sistemi stabiliti di volta in volta, la Santa Sede comunica riservatamente questo nominativo al Governo e il Governo se ha delle obiezioni gravi le manifesta; la Santa Sede ne tiene conto ed eventualmente modifica questa nomina. In Italia tutto questo è stato abolito; si dice solo: la Santa Sede comunica il nome del Vescovo. E, scusate, perché deve comunicare il nome del Vescovo, quando il Governo italiano non può opporre nulla? Tanto vale che il Governo, il Ministro degli Esteri, il Prefetto lo apprendano dai giornali che c'è un nuovo Vescovo!

A questo punto le cose si sono cominciate a metter male, perché un Papa polacco, che dovrebbe capire ben poco della situazione italiana, in uno dei pochi discorsi in cui fa riferimento alla nostra situazione, ha messo il dito sulla piaga della questione degli enti di assistenza e beneficenza: il trasferimento di queste attività alle Regioni, violerebbe delle norme dell'impegno concordatario. Il Pontefice ha protestato per queste diminuzioni delle libertà ecclesiastiche, quindi già ci troviamo, in materia, con un grosso contrasto aperto da una legge dello Stato già approvata. E le trattative a questo punto, per quello che mi risulta, si sono arenate.

Quindi, a 50 anni di distanza, noi ci troviamo di fronte al problema della revisione che non è così grave come si dice ma che diventerebbe gravissimo se la revisione si facesse perché il risultato paradossale sarebbe questo: che un concordato anacronistico ed in parte caduto e già inapplicabile, ripiglierebbe forza dall'avallo che gli darebbero i nuovi firmatari. In sostanza, è questo il motivo fondamentale per cui si è premuto sull'acceleratore in quest'ultimo periodo, ma poi sono successe tante cose, la divina provvidenza ha modificato più volte il nome dei Pontefici e, quindi, la ciambella non è uscita col buco. Ma si premeva sull'acceleratore – ed io ho sottolineato da principio la lentezza con cui questa revisione si è avviata, è durata decenni – perché il vero contraente di questa revisione era, in sostanza, il partito comunista: e quindi, quello che era stato il concordato fascista, sarebbe stata la revisione comunista!

Naturalmente avrebbero fatto le spese di tutto i principi della laicità dello Stato ed il principio anche della “cattolicità della Chiesa”, lasciatemi usare questo termine alquanto strano. Perché, altra vittoria sbandierata da questi revisionisti sarebbe quella che scompare, in relazione al matrimonio, la dizione “sacramento” nel nuovo testo non si parla più di sacramento.

Non parlare di sacramento è un passo indietro, non un passo avanti perché se il matrimonio è un sacramento, io comprendo bene che il giudice italiano non possa applicare quel diritto perché il diritto che riguarda un sacramento esula dal quadro giuridico, dalla mentalità di un giudice che è una mentalità laica. Ma se si tratta di applicare il diritto canonico, non più sacramento, allora perché il giudice italiano non può applicare il diritto canonico così come applica, quando è il caso, il diritto inglese, il diritto venezuelano? Quindi la ragion d'essere di quella deroga, cioè la ragion d'essere della rinunzia fatta dallo Stato ad esercitare la giurisdizione su dei cittadini, era proprio quella che si trattava di un sacramento. Non può il Tribunale di Patti, ad esempio, dire che il sacramento c'è e c'è il matrimonio quando il Papa lo ha annullato. È logico che se il matrimonio della Chiesa è sacramento, il giudizio deve essere dato solo dalla Chiesa.

Quindi noi ci troviamo in un guazzabuglio. Guazzabuglio che porterebbe a dei risultati pratici sconvolgenti.

Ve ne accenno uno. Si dice nel nuovo testo: la Corte d'Appello, prima di dar forza, di rendere esecutiva la sentenza canonica di annullamento, la valuterà nel merito.

Io domando, e con questa domanda chiudo la mia conversazione: come fa la Corte d'Appello a giudicare nel merito degli atti di un processo, atti che sono segreti e in cui le parti e gli avvocati sono obbligati al segreto? Giudicherebbe su che cosa? Su nulla!

Grazie.